

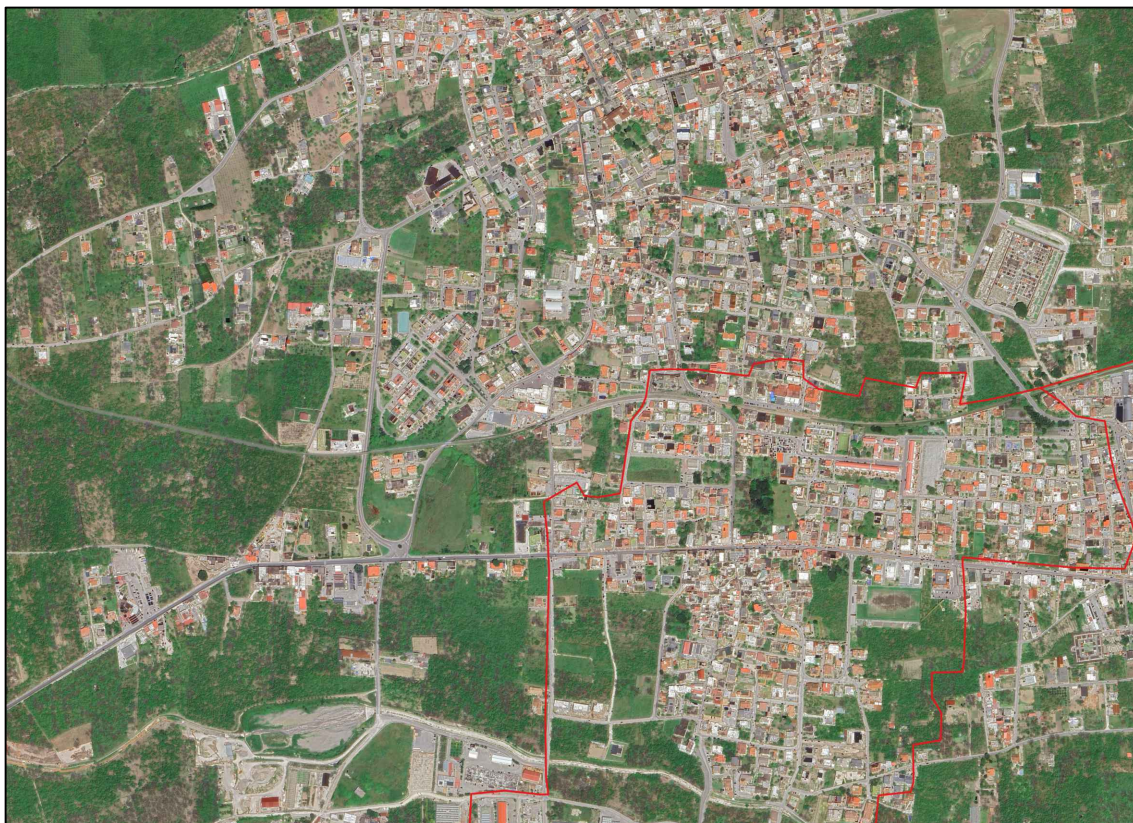


COMUNE DI AVELLA (AV)

Realizzazione di un impianto per lo scolmatore di piena e collettore emissario, nuovi tratti di rete fognaria, monitoraggio delle acque, miste e raccolta acque bianche.

CUP: J22E25000040006

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA



Titolo elaborato
Capitolato Speciale d'Appalto: Parte II

Elaborato
ED.11

Redatto da
U.T.C. Avella

Scala :

Data : Giugno 2026



INDICE

Capitolo 1.	Oggetto, forma e ammontare dell'appalto – affidamento e contratto – variazioni delle opere	1
Art. 1	Oggetto dell'appalto	1
Art. 2	Forma e ammontare dell'appalto.....	1
Capitolo 2.	Disciplina contrattuale	5
Art. 3	Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto.....	5
Art. 4	Documenti che fanno parte del contratto	5
Art. 5	Disposizioni particolari riguardanti l'appalto	6
Art. 6	Modalità di aggiudicazione	8
Art. 7	Stipulazione del contratto	8
Art. 8	Modifica del contratto in corso di esecuzione.....	8
Art. 9	Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi per l'esecuzione	9
Art. 10	Forma e contenuto delle riserve.....	11
Capitolo 3.	Termini per l'esecuzione	13
Art. 11	Consegna ed inizio dei lavori	13
Art. 12	Termini per l'inizio, la ripresa e per l'ultimazione dei lavori	16
Art. 13	Documenti tecnici amministrativi, disegni, manuali e garanzie	16
Art. 14	Sospensione dell'esecuzione del contratto	17
Art. 15	Penali	17
Art. 16	Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore.....	18
Capitolo 4.	Disciplina economica.....	19
Art. 17	Anticipazione	19
Art. 18	Pagamenti in acconto.....	19
Art. 19	Pagamenti a saldo e relativa polizza a garanzia	20
Art. 20	Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo	20



Art. 21	Garanzie di esecuzione e coperture assicurative.....	21
Capitolo 5.	Disposizioni per l'esecuzione	23
Art. 22	Criteri per la misurazione e la valutazione dei lavori	23
Art. 23	Contabilità dei lavori	23
Art. 24	Condotta e svolgimento dei lavori	23
Art. 25	Occupazioni di suolo	24
Capitolo 6.	Disciplina del subappalto.....	25
Art. 26	Condizioni di subappalto	25
Art. 27	Oneri e obblighi dell'Appaltatore	26
Capitolo 7.	Disposizioni per l'ultimazione	34
Art. 28	Condotta e svolgimento dei lavori	34
Art. 29	Conto finale, collaudo o accertamento della regolare esecuzione	34
Art. 30	Difetti di costruzione e garanzia	35
Art. 31	Osservanza di leggi e di norme	36
Art. 32	Lavoratori dipendenti e loro tutela retributiva e contributiva.....	37
Art. 33	Sicurezza e salute nel cantiere	39
Art. 34	Durata giornaliera dei lavori	45
Art. 35	Danni nel corso dei lavori	45
Art. 36	Risoluzione del contratto	45
Art. 37	Recesso del contratto.....	46
Art. 38	Accesso agli atti	46



CAPITOLO 1. OGGETTO, FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO – AFFIDAMENTO E CONTRATTO – VARIAZIONI DELLE OPERE

Art. 1 *Oggetto dell'appalto*

1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di ***Realizzazione di un impianto per lo scolmatore di piena e collettore emissario, nuovi tratti di rete fognaria, monitoraggio delle acque miste e raccolta acque bianche.***
2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto (nel seguito CSA), con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi allegati dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
3. Sono altresì compresi, se recepiti dalla Stazione Appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore, senza ulteriori oneri per la Stazione Appaltante.
4. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve confrontarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
5. Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Codice Identificativo della Gara (CIG) relativo all'intervento è _____ e il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è J22E25000040006.

Art. 2 *Forma e ammontare dell'appalto*

Forma dell'appalto

1. Nell'appalto a corpo il corrispettivo consisterà in una somma determinata, fissa ed invariabile riferita globalmente all'opera nel suo complesso ovvero alle Categorie (o Corpi d'Opera) componenti. Nell'appalto a misura, invece, il corrispettivo consisterà nell'individuazione di un prezzo per ogni unità di misura di lavorazione o di opera finita, da applicare alle quantità eseguite di lavorazione o di opera. Pertanto, l'importo di un appalto a misura risulterà variabile.



In linea generale, si dovranno rispettare i seguenti criteri di offerta in base alla tipologia di appalto:

Tabella 1. Criteri di offerta

TIPO DI APPALTO	CRITERI DI OFFERTA
A MISURA	Offerta con unico ribasso
	Offerta a prezzi unitari
A CORPO	Offerta con unico ribasso
	Offerta a prezzi unitari
A CORPO E A MISURA	Offerta a prezzi unitari

- Nell'ambito della contabilizzazione di tali tipologie di appalto potranno comunque contemplarsi anche eventuali somme a disposizione per le lavorazioni in economia, la cui contabilizzazione è disciplinata dal successivo articolo "Norme Generali" per la misurazione e la valutazione dei lavori.
- L'importo a base dell'affidamento per l'esecuzione delle lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza e al netto di IVA) è sintetizzato come segue:

QUADRO ECONOMICO DI SINTESI	
Lavori a CORPO	€ 3.152.799,24
Oneri per l'attuazione del Piano di Sicurezza	€ 55.000,00
Totale dei Lavori	€ 3.207.799,24

- Gli interventi inclusi nel presente appalto **A MISURA** riguardano tutte le opere il cui ammontare corrisponde a quanto indicato nel Totale dei Lavori nella precedente tabella, di cui **€ 501.661,41**, individuati sulla base di quanto previsto all'art. 41, comma 14, del D.Lgs. 36/2023, per i costi della manodopera oltre **€ 55.000,00** per l'attuazione degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
- I prezzi unitari delle lavorazioni utilizzati per il Computo Metrico Estimativo e riportati nell'Elenco Prezzi sono desunti dal Prezziario Regione Campania 2026 ai sensi dell'art. 41, comma 3 del D.Lgs. 36/2023, ove esistenti e desunti, per quanto non riconducibili a prezziari regionali, attraverso analisi prezzi eseguita utilizzando i prezzi elementari dedotti dal sopracitato prezziario di riferimento o, qualora non applicabili, voci di prezzo desunte da listini



ufficiali o da prezzi correnti di mercato, tenendo conto degli sconti medi applicati ed aggiungendo le spese generali in misura di 17% e utile di impresa in ragione del 10%.

Quadro Economico Generale

A	Somme totali dei lavori	3 207 799.24 €
A.1	lavori a corpo, a misura	3 152 799.24 €
a.1	di cui lavori a misura	3 152 799.24 €
a.2	di cui lavori a corpo	- €
a.3	di cui lavori a corpo e a misura	- €
A.2	costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	55 000.00 €
B	somme a disposizione della stazione appaltante per:	436 723.15 €
b.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	- €
b.2	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (oneri discarica)	30 000.00 €
b.3	Rilevi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante	50 000.00 €
b.4	Indennità di esproprio, occupazione e asservimento	86 303.58 €
b.5	imprevisti (circa 1%)	35 285.79 €
b.6	Spese tecniche inerenti alla Progettazione Esecutiva	40 000.00 €
b.7	Spese tecniche inerenti al Coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione	11 073.02 €
b.8	Spese tecniche inerenti alla Direzione Lavori coordinamento, assistenza giornaliera e contabilità	2 000.00 €
b.9	Spese tecniche inerenti al Coordinamento della sicurezza in fase di Esecuzione	35 000.00 €
b.10	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile al procedimento, e di verifica e validazione	37 085.61 €
	.1 - Supporto al RUP	11 420.14 €
	.2 - Verifica e supporto validazione	25 665.47 €
b.11	Incentivi alle funzioni tecniche art. 45 D. Lgs. 36/2023	53 635.00 €
	.1 - Incentivo per funzioni tecniche pari max al 80% del 2% - incentivo tecnico	44 170.00 €
	.2 - Incentivo per funzioni tecniche pari max al 20% del 2% - spese strumentali	9 465.00 €
b.12	eventuali spese per commissioni giudicatrici	5 000.00 €
b.13	Spese per pubblicità, SUA ed ANAC	11 925.80 €
	.1 - Spese per pubblicità di gara	500.00 €
	.2 - Spese per oneri di centralizzazione (24% su 2%)	10 600.80 €
	.3 - Contributi ANAC	825.00 €
b.14	Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	39 414.35 €
C	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	394 103.69 €
e.1	IVA lavori (10%)	320 779.92 €
e.2	IVA b.1, b.2, b.10 (calcolo per le singole voci al 22%)	27 986.55 €
e.4	IVA b.3, b.4, b.5, b.6, b.7, b.9 (calcolo per le singole voci al 22%)	37 306.05 €
e.5	C.N.P.A.I.A. sulle voci b.4, b.5, b.7, b.9 ove di pertinenza (4%)	6 582.92 €
e.6	IVA su e.5 (calcolato per le singole voci al 22%)	1 448.24 €
TOTALE COSTO INTERVENTO (a+b+c+d+e)		4 038 626.08 €



Categorie dei lavori

1. L'importo complessivo dei lavori incluso di oneri ed IVA, ammonta ad € **3.207.799,24**.
2. Tale valore è ricavato dall'importo totale dei lavori pari ad € **3.152.799,24** (diconsi tre milioni e cento cinquantaduemila settecentonovantanove,24) di cui per la sicurezza (non soggetti a ribasso), ai sensi dell'art. 100, del D. Lgs. 81/2008, di € **55.000,00** (diconsi € cinquantacinquemila,00).
3. Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente nella propria offerta i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera così come richiesto dall'art. 108, comma 9, del D. Lgs. 36/2023 e ss. mm. ii. per la verifica di congruità dell'offerta.
4. Ai sensi dell'art. 61, comma 3, del DPR 207/2010 (di seguito nominato "Regolamento Generale") e in conformità all'Allegato "A" dello stesso decreto, i lavori sono classificati nella categoria di opere idrauliche "OG6: Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione" e nella categoria "D.04: Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, impronte a grande semplicità – Fognature urbane improntate a grande semplicità – Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario."
5. La categoria di cui al comma 4 del presente articolo è l'unica e prevalente categoria; l'importo della già menzionata categoria ammonta a € **3.152.799,24**.
6. Ai sensi dell'art. 100, comma 4 del D. Lgs. 36/2023, per le procedure di aggiudicazione di appalti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro le Stazioni Appaltanti richiedono che gli operatori economici siano qualificati. L'attestazione di qualificazione è rilasciata da organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC. Il sistema di qualificazione per l'esecutore dei lavori pubblici, articolato in rapporto alle categorie di opere ed all'importo delle stesse è disciplinato dall'allegato II.2.



CAPITOLO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 3 *Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto*

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e che non pregiudichi la funzionalità, anche nel corso dei lavori, dell'opera. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.
2. In caso di norme del CSA tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regola generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente CSA, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

Art. 4 *Documenti che fanno parte del contratto*

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto di appalto i seguenti documenti, ancorché non materialmente integrati:
 - a. il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
 - b. Elenco prezzi unitari;
 - c. Elaborati grafici e relazioni del Progetto di fattibilità tecnico economica;
 - d. Computo Metrico Estimativo dei lavori e Computo della sicurezza;
 - e. Piano di Sicurezza e Coordinamento;
 - f. Cronoprogramma dei lavori;



- g. Piano di Manutenzione dell'opera e delle sue parti;
 - h. Disciplinari tecnici e prestazionali;
 - i. Fascicolo dell'opera, recante i contenuti di cui all'allegato XVI del D.Lgs. 81/2008;
 - j. Garanzia definitiva e polizze a garanzia anche se non materialmente allegate ma richiamate nel contratto.
2. Sono, altresì, vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
- a) il Codice degli Appalti Pubblici, D. Lgs. 36/2023;
 - b) il D. Lgs. 81/2008 con i relativi allegati.
3. Fanno, altresì, parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al comma 1 del presente articolo, le relazioni e gli elaborati presentati dall'Appaltatore in sede di offerta.

Art. 5 Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della Legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L'Appaltatore dà, altresì, atto senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione tutta, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori che, come da apposito verbale sottoscritto unitamente al Responsabile del Procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.
3. In particolare, nell'accettare i lavori sopra designati, l'Appaltatore ammette e riconosce pienamente:
 - a. di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visitato la località interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano;



- b. di aver accertato l'esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali da impiegare, in correlazione anche ai tempi previsti per la durata dei lavori;
 - c. di aver valutato, nell'offerta al ribasso, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul conto dei materiali, quanto sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti;
 - d. di aver considerato la distanza delle discariche possibili e le condizioni imposte dagli Organi competenti. In carenza, di essere nelle condizioni di poter fruire di discariche private, a distanze compatibili con l'economia dei lavori;
 - e. di essere perfettamente edotto del programma dei lavori e dei giorni nello stesso considerati per andamento climatico sfavorevole;
 - f. di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori, in completa conformità a tutto quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008;
 - g. di aver tenuto conto di operare all'interno di un edificio strettamente funzionale all'esercizio del servizio di trasporto passeggeri richiedente continuità e regolarità di esercizio durante l'esecuzione dei lavori e caratterizzato dal passaggio di flussi continui di passeggeri con servizi che non potranno essere interrotti durante il cantiere;
 - h. di accettare tutti gli oneri accessori ed aggiuntivi a quelli indicati nell'elenco dei prezzi, tra cui quelli individuati al successivo art. 9 e averne tenuto conto nella formulazione dell'offerta;
 - i. di aver preso visione di tutte le circostanze inerenti alla sicurezza del Cantiere di lavoro, compreso il Piano di Sicurezza e Coordinamento. L'impresa appaltatrice dichiara altresì di accettare il Piano stesso in ogni sua parte, anche nelle previsioni economiche.
4. Dichiara infine di accettare che tutte le eventuali aggiunte, modifiche e/o integrazioni saranno ad esclusivo carico della stessa impresa appaltatrice. L'Appaltatore non potrà quindi eccepire durante o dopo l'esecuzione dei lavori la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre clausole previste nel presente Capitolato) o che si riferiscono a condizioni soggette a revisioni.



5. Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con i più aggiornati sistemi costruttivi.
6. L'Appaltatore, nell'eseguire i lavori, deve attenersi scrupolosamente agli ordini, alle prescrizioni ed alle istruzioni della D.L. senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Art. 6 *Modalità di aggiudicazione*

1. L'appalto sarà aggiudicato sulla base del miglior rapporto qualità/tempo/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, determinato mediante ribasso percentuale sull'importo dei lavori a corpo.

Art. 7 *Stipulazione del contratto*

1. La stipulazione del contratto dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione immediatamente efficace, e comunque non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (art. 18, comma 2, del D.Lgs. 36/2023).
2. Entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, l'Appaltatore dovrà trasmettere all'Amministrazione l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento con le eventuali richieste di adeguamento nonché tutta la documentazione prevista in adempimento agli obblighi in materia di sicurezza di cui al Decreto n. 81 del 2008 e ss. mm. ii.

Art. 8 *Modifica del contratto in corso di esecuzione*

1. Il contratto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, nei casi e con le modalità previste dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2026.
2. Si precisa che, ai sensi dell'art. 120, comma 13, del D.Lgs. 36/2023, le modifiche e le varianti devono essere autorizzate dal RUP.
3. Qualunque reclamo o riserva che l'Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla D.L. prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.



4. Nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'Appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del RUP, comporta l'obbligo dell'Appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, fermo che in nessun caso egli possa vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
5. Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, è facoltà della stazione appaltante ordinare l'esecuzione di lavori in misura inferiore o superiore rispetto a quanto previsto nel limite di un quinto dell'importo del contratto, senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
6. L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione sarà comunicata tempestivamente all'Appaltatore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.

Art. 9 *Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi per l'esecuzione*

1. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione da parte della D.L.
2. L'accettazione dei materiali e dei componenti avviene secondo le procedure previste dall'art. 4 dell'allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023 ed è definitiva solo dopo la loro posa in opera.
3. La D.L. può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
4. Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dalla D.L., la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
5. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo.



6. L'Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
7. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte della D.L. l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilità, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.
8. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal CSA, sono disposti dalla D.L. o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico.
9. Per le stesse prove la D.L. provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.
10. La D.L. o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal CSA ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore.
11. I materiali forniti dovranno essere riconosciuti e accettati dalla D.L., dovranno inoltre corrispondere alle norme C.E.I. e U.N.I., ed essere contraddistinti dal marchio di qualità IMQ e del marchio CE.
12. Nel caso di forniture di materiali l'Appaltatore dovrà presentare adeguate campionature, se richieste dalla D.L. e ottenere dalla stessa l'approvazione.
13. L'Appaltatore è obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente capitolato, ovvero richieste dalla D.L., sui materiali impiegati o da impiegarsi.
14. Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire secondo le norme tecniche vigenti, verrà effettuato in contraddittorio e sarà appositamente verbalizzato.



15. Le forniture in genere, compresi gli apparecchi, dovranno essere di serie scelta e di rinomata casa di produzione ed essere inoltre di gradimento della D.L. L'Appaltatore farà sì che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche riconosciute ed accettate dalla D.L.
16. Qualora nel corso dei lavori, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessità di cambiare gli approvvigionamenti, l'Appaltatore sarà tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.
17. Le forniture ritenute non conformi dalla D.L., valutate mediante le modalità sopra descritte, dovranno essere immediatamente allontanate dal luogo di installazione a cura e spese dell'Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.
18. L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che la Stazione Appaltante si riserva di avanzare prima della liquidazione del corrispettivo.
19. Tutti i materiali e le apparecchiature impiegate e le modalità del loro montaggio saranno tali da garantire l'assoluta compatibilità con la funzione a cui sono preposti e con l'ambiente in cui sono installati.
20. Tutti i materiali per i quali è prevista l'omologazione, o certificazione similare, da parte di Enti preposti (ISPESL, VV.F., ASL o altri), saranno accompagnati dal documento attestante detta omologazione.
21. Tutti i materiali dichiarati incombustibili dovranno essere di Classe 0 (zero) o classe europea equivalente e tali da non dar luogo, in caso di incendio, a produzione di fumi tossici.
22. Tutte le apparecchiature ed i materiali montati in corrispondenza delle compartimentazioni antincendio verticali e orizzontali dovranno essere tali da non degradare la Classe REI della compartimentazione, sia per caratteristiche proprie sia con l'uso di idonei prodotti di sigillatura.

Art. 10 Forma e contenuto delle riserve

1. La disciplina delle riserve è dettata dall'art. 7 dell'allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023.
2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel



registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché all'atto della sottoscrizione del certificato di collaudo mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate.

3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano, devono essere esplicitate entro 15 giorni a decorrere dalla iscrizione sul registro di contabilità ed entro 30 giorni nel conto finale, pena la decadenza.
4. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità:
 - a. la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi;
 - b. l'indicazione degli ordini di servizio, emanati dalla D.L., che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell'appalto;
 - c. le contestazioni relative all'esattezza tecnica delle modalità costruttive previste dal CSA o dal progetto esecutivo;
 - d. le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto;
 - e. le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni della D.L. che potrebbero comportare la responsabilità dell'Appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell'appalto.
5. L'esecutore, all'atto della firma del conto finale, da apporre entro il termine di trenta giorni dall'invito del RUP a prenderne cognizione, non può iscrivere domande diverse per oggetto o per importo da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e ha l'onere, a pena di decadenza, di confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenute procedure di carattere conciliativo. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine di cui al periodo precedente, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende come definitivamente accettato.



CAPITOLO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 11 Consegna ed inizio dei lavori

1. La D.L., previa disposizione del RUP, provvede alla consegna dei lavori non oltre i 45 giorni dalla stipula del contratto. La D.L. comunica con congruo preavviso all'esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, la D.L. e l'Appaltatore sottoscrivono il relativo verbale, in accordo a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, dell'allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023 e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori.
2. Ai sensi dell'art. 32, comma 9, dell'Allegato I.7 al D.Lgs. n. 36/2023, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore dovrà presentare all'approvazione della D.L. un programma esecutivo dei lavori. Su tale programma la Stazione Appaltante si esprimerà prima dell'inizio dei lavori stessi.
3. È facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, alla consegna dei lavori per motivate ragioni; in tal caso la D.L. indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare secondo i termini del presente capitolato. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9 dell'art 17 del D.Lgs. 36/2023.
4. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023, qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno stabilito per la consegna dei lavori, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione oppure di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.
5. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
6. L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile ove dovuta.
7. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla Stazione Appaltante, l'Appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di



recesso l'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati ai commi 12 e 13 dell'art. 3, dell'allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023. Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite al comma 14 del suddetto articolo.

8. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla Stazione Appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, commi 4 e 5, dell'allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023.
9. Nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo, non si procede alla consegna e la D.L. ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare.
10. Dal giorno della consegna ogni responsabilità in merito ai lavori, alle opere e ai danni diretti e indiretti, al personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente sull'Appaltatore.
11. Trattandosi di appalto globale, comprendente in toto le opere idrauliche, le Imprese Concorrenti e l'Appaltatore, in sede di formulazione delle offerte, e comunque prima dell'inizio dei lavori, dovranno verificare le interconnessioni e le implicazioni conseguenti all'esecuzione delle varie lavorazioni oggetto dell'appalto e in particolare:
 - a. la presenza di sottoservizi interferenti mediante la richiesta esplicita agli enti gestori;
 - b. prima dell'esecuzione degli scavi dovrà provvedere un'accurata verifica di tutte le utenze allacciate alla rete fognaria esistente, provvedendo al successivo allaccio lasciando comunque indenne il Committente da qualsiasi onere per eventuali rotture e ripristini, nonché al risarcimento di eventuali danni. A questo scopo l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. una planimetria dell'area interessata con indicate le utenze interrato rilevate;

Eventuali oneri di qualsiasi genere e natura conseguenti le verifiche di cui sopra, finalizzate a dare l'opera totalmente compiuta e funzionante in tutta la sua componentistica, secondo le



prescrizioni del Capitolato e relativi allegati, si intendono valutati e pertanto compresi nella determinazione dell'offerta.

12. Comunque, anche se per dimenticanza, non fossero state considerate alcune lavorazioni o tipi di materiali, resta sempre insindacabile facoltà della D.L. definirne le caratteristiche nel sostanziale rispetto del progetto e delle prescrizioni del capitolato senza che per questo l'Appaltatore possa pretendere compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.
13. La D.L. provvede alla consegna parziale dei lavori nei casi di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili. Nel caso di consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'esecutore è tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.
14. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori.
15. Nei casi di consegna parziale, la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale redatto dal D.L.
16. Quando la D.L. provvede alla consegna d'urgenza, il verbale di consegna indica, altresì, le lavorazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisorie.
17. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, sulla tutela, sulla protezione e sull'assistenza dei lavoratori impegnati nel servizio di manutenzione.
18. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare i regolamenti in vigore e le norme antinfortunistiche proprie della prestazione in esecuzione.
19. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia sul piano penale che civile, nonché dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare a beni mobili e immobili sia della Stazione Appaltante che di terzi, oltretutto a personale dipendente di Autostazione o soggetti privati.



Art. 12 Termini per l'inizio, la ripresa e per l'ultimazione dei lavori

1. L'appaltatore deve iniziare i lavori di esecuzione entro 30 (trenta) giorni dalla consegna dei lavori come risultante dall'apposito verbale. Il medesimo termine si applica per la ripresa dei lavori in caso di sospensione.
2. Il tempo utile per ultimare l'esecuzione dei lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 250 (Duecentocinquanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori o il diverso minore termine risultante dall'offerta con ribasso presentata in sede di gara dall'aggiudicatario.
3. La consegna dei lavori potrà essere anticipata o disposta in via d'urgenza secondo quanto previsto dall'art. 17, commi 8 e 9, del D.Lgs. 36/2023.
4. Fatto salvo quanto previsto al comma 8 dell'art. 121 del D.Lgs. 36/2023, l'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore dei lavori secondo le modalità e condizioni indicate al comma 9 dell'art. 212 del citato decreto. 5. Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per la redazione del certificato di regolare esecuzione.

Art. 13 Documenti tecnici amministrativi, disegni, manuali e garanzie

1. L'appaltatore è obbligato, nel momento della comunicazione ed ultimazione dell'Opera, a consegnare alla Stazione Appaltante tutti i documenti di seguito elencato:
 - a. le certificazioni relative alle opere eseguite ed i disegni *As-built*;
 - b. le dichiarazioni di conformità degli impianti previste dalle vigenti normative;
 - c. l'elenco delle prove di funzionamento effettuate e relativi rapporti;
 - d. tutte le certificazioni relative ai materiali utilizzati e le dichiarazioni di corretta posa in opera.
2. L'appaltatore è obbligato, 30 (trenta) giorni prima della data di emanazione del Certificato di Collaudo provvisorio e/o finale, a consegnare alla Stazione Appaltante tutti i documenti di seguito elencati:
 - a. i documenti tecnico - amministrativi specifici: permesso di costruire, documentazione catastale, documentazioni autorizzative diverse;



- b. tutti gli elaborati grafici relativi a: Progetto Esecutivo, schemi impiantistici, ecc;
 - c. l'anagrafica degli elementi tecnici oggetto di manutenzione;
 - d. il manuale d'uso e di manutenzione per gli utenti;
 - e. il manuale di conduzione della struttura tecnica;
 - f. il manuale di manutenzione con riferimento agli elementi tecnici presenti in anagrafica;
 - g. le garanzie di buon funzionamento dalla data del Collaudo.
3. La predetta documentazione dovrà essere consegnata in triplice copia, sia in formato cartaceo sia su supporto informatico editabile

Art. 14 *Sospensione dell'esecuzione del contratto*

È ammessa la sospensione dell'esecuzione del contratto nelle circostanze e con le modalità previste dall'art. 121 del D.Lgs. 36/2023 e art. 8 allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 15 *Penali*

- 1. Si applicano le disposizioni dell'art. 126 del DLgs 36/2023 di seguito esposte.
- 2. Per il ritardo nell'inizio dei lavori, l'Appaltatore è soggetto ad una penale giornaliera pari allo 0,5‰ (Zero virgola cinque per mille) dell'importo netto contrattuale, per ogni giorno naturale e consecutivo, salvo il risarcimento del maggior danno ex art. 1382 del Codice Civile.
- 3. Per il ritardo nell'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore è soggetto ad una penale giornaliera pari allo 1,0‰ (Uno per mille) dell'importo netto contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo, salvo il risarcimento del maggior danno ex art. 1382 del Codice Civile.
- 4. Il limite cumulativo massimo delle penali è pari al 10% ai sensi dell'art. 126, comma 1 del D.Lgs 36/2023.
- 5. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.



Art. 16 *Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore*

1. Almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori, ai sensi, dell'art. 32 comma 9 dell'allegato I.7 al D.Lgs. n. 36/2023, l'Appaltatore dovrà presentare all'approvazione della D.L. un programma esecutivo dei lavori. Su tale programma la Stazione appaltante si esprimerà prima dell'inizio dei lavori stessi.
2. Dovrà essere garantita la piena operatività, nel corso dei lavori, dei locali, facenti parte del fabbricato limitrofo, non direttamente interessati dall'intervento oggetto del presente appalto.



CAPITOLO 4. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 17 *Anticipazione*

1. Sarà corrisposta l'anticipazione del prezzo pari al 20% dell'importo contrattuale previa costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ai sensi dell'art. 125, comma 1 del D.lgs. 36/2023.
2. Per le modalità e termini di pagamento si rimanda a quanto disposto dallo stesso art. 125.

Art. 18 *Pagamenti in acconto*

1. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'Appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'Appalto, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 36/2023 e ogni qualvolta il credito dell'impresa al netto di Iva e delle ritenute di legge raggiunga l'importo rappresentato nel contratto stipulato.
2. L'importo degli oneri della sicurezza riferito ai lavori, verrà corrisposto in base all'effettivo avanzamento dei lavori in appalto, così come risultante dalla contabilità.
3. La rata di saldo sul totale del corrispettivo dell'appalto relativo ai lavori sarà corrisposta, a seguito alla emissione del certificato di collaudo provvisorio.
4. L'importo degli oneri per la sicurezza, non soggetto al ribasso d'asta, verrà corrisposto in funzione dell'avanzamento dei lavori, in percentuale rispetto all'ammontare della rata. La rata di saldo sul totale del corrispettivo dell'appalto sarà corrisposta a seguito dell'ultimazione del periodo contrattuale di cinque anni, previa emissione del certificato di regolare esecuzione.
5. I Certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal RUP, contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi dalla data di emissione del SAL da parte del D.L., previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori.
6. Si dovranno riportare in fattura codice CIG, CUP.
7. La fattura dovrà riportare, inoltre, la seguente dizione: "soggetta a scissione dei pagamenti", ex art. 17-ter del DPR 633/72 introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. B) della Legge 23/12/2014



n. 190. 9. L'aggiudicatario ha diritto a un'anticipazione nella misura del 20% del valore del contratto secondo quanto previsto dall'articolo 125, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 19 *Pagamenti a saldo e relativa polizza a garanzia*

1. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria (art. 117, comma 9, del D.Lgs. 36/2023), deve essere effettuato con le modalità e i termini di cui all'art 125, comma 7 del D.Lgs. 36/2023.
2. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2 del Codice Civile.

Art. 20 *Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo*

1. È ammessa la revisione dei prezzi, secondo quanto previsto dall'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, si verificano particolari condizioni di natura oggettiva che comportino una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al 5% dell'importo complessivo. In tale circostanza i prezzi sono aggiornati nella misura dell'80% della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT.
2. Non si procede alla revisione dei prezzi in aumento quando la variazione dei prezzi è imputabile a fatto dell'Appaltatore.
3. Le revisioni prezzi sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della Direzione Lavori se non è ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio, a cura del RUP in ogni altro caso.
4. La revisione dei prezzi deve essere richiesta dall'Appaltatore, con apposita istanza.



Art. 21 Garanzie di esecuzione e coperture assicurative

1. Ai sensi degli articoli 53 e 106 del D.Lgs. 36/2023, agli offerenti è richiesta una garanzia provvisoria con le modalità e alle condizioni cui alla Documentazione di gara.
2. A garanzia per il mancato o inesatto adempimento del contratto, l'Appaltatore dovrà costituire una garanzia definitiva, nella misura indicata all'art. 117 del Dlgs 36/2023, sotto forma di cauzione o fidejussione, secondo le modalità previste dall'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 e meglio specificate nell'avviso di gara o nella lettera di invito.
3. L'Appaltatore può richiedere, prima della stipulazione del contratto, di sostituire la garanzia definitiva con l'applicazione di una ritenuta a valere sugli stati di avanzamento pari al 10% degli stessi, ferme restando la garanzia fideiussoria costituita per l'erogazione dell'anticipazione e la garanzia da costituire per il pagamento della rata a saldo di cui all'art. 117, comma 9, del D.Lgs. 36/2023. Per motivate ragioni di rischio dovute a particolari caratteristiche dell'appalto o a specifiche situazioni oggettive dell'aggiudicatario, la stazione appaltante può opporsi a tale richiesta.
4. Ai sensi dell'art. 117, comma 10 del D.lgs 36/2023, l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale pari all'importo del contratto.
5. La polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.
6. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
7. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.



8. L' Appaltatore è obbligato, ai sensi dell'articolo 117, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023, a stipulare una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi con limite di indennizzo pari al 30% del valore dell'opera.
9. L'esecutore dei lavori è obbligato a trasmettere alla stazione appaltante, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori ed avuto riguardo dell'importo del contratto, il compromesso per la stipulazione della Polizza indennitaria decennale con allegata la relativa bozza di Scheda Tecnica.
10. In sede di collaudo deve essere presentata la polizza decennale conformemente alla bozza approvata; in sua assenza non è possibile liquidare la rata di saldo. Il compromesso deve essere rinnovato o consegnato in occasione delle modifiche contrattuali disposte in corso d'opera, avuto riguardo dell'importo di contratto aggiornato).
11. L' esecutore dei lavori stipula altresì una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e per la durata di 10 anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata, con un minimo di Euro 500.000,00 ed un massimo di Euro 5.000.000,00.



CAPITOLO 5. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 22 Criteri per la misurazione e la valutazione dei lavori

1. Per tutte le opere dell'appalto le varie quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo.
2. L'Appaltatore è tenuto ad avvisare la Direzione dei lavori quando, per il progredire dei lavori, non risultino più accertabili le misure delle opere eseguite.
3. Nell'applicazione dei singoli prezzi unitari, la quantificazione delle relative opere in sede di contabilità avverrà in base all'unità di misura indicata nell'elenco prezzi, con i criteri e le norme previste dal presente Capitolato Speciale (norme tecniche).
4. Valgono le norme generali di misurazione presenti nei prezziari di riferimento e le regole di contabilità dei lavori derivanti dalla legislazione e dalle norme speciali in materia.

Art. 23 Contabilità dei lavori

Le misurazioni saranno svolte in contraddittorio con l'Appaltatore, e la contabilità delle opere verrà svolta secondo le prescrizioni dell'allegato II.14 e II.15 al D.Lgs. 36/2023.

Art. 24 Condotta e svolgimento dei lavori

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di affidare la Direzione Tecnica del Cantiere, agli effetti delle Leggi e Regolamenti vigenti, a un Tecnico regolarmente iscritto all'Albo Professionale, avente specifiche competenze nel campo edile ed impiantistico. Il nominativo designato dall'Appaltatore dovrà ottenere il preventivo benestare del Committente.
2. Il Tecnico incaricato dalla Direzione Tecnica del Cantiere per conto dell'Appaltatore manifesterà, con apposita dichiarazione scritta da ritenersi agli atti, l'accettazione dell'incarico conferitogli e dovrà essere sempre disponibile tutte le volte che la D.L. è in cantiere o venga richiesta la sua presenza. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.



3. Il Committente ha diritto di esigere dall'Appaltatore il cambiamento immediato del Direttore Tecnico di Cantiere senza bisogno di allegare alcun motivo speciale e senza accordare indennità di sorta all'Appaltatore o al suo Direttore Tecnico.
4. Sarà inoltre onere dell'Appaltatore assicurare la presenza continua sul luogo dei lavori di un assistente ai lavori, adibito esclusivamente a compiti tecnico-amministrativi e di sorveglianza.

Art. 25 Occupazioni di suolo

Resta a carico della Ditta Esecutrice l'onere di provvedere all'espletamento di tutte le procedure di legge per ottenere le necessarie autorizzazioni ivi compresi anche i relativi costi.



CAPITOLO 6. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 26 Condizioni di subappalto

1. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e deve essere sempre autorizzato dalla stazione Appaltante. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n.36/2023, la cessione del contratto è nulla.
2. È fatto divieto all' Appaltatore di subappaltare i lavori oggetto del presente contratto, senza aver esperito le procedure previste dal già menzionato art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.
3. Per le infrazioni di cui sopra, da considerarsi gravi inadempimenti contrattuali, la stazione appaltante provvederà alla segnalazione all' Autorità Giudiziaria per l'applicazione delle pene previste, salvo la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto.
4. Per ragioni legate allo svolgimento dei lavori inerenti il presente appalto ed in particolar modo per la gestione dei cantieri, nonché per l'esigenza di avere controparti certe e verificate, l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
5. A norma dell'art. 119 comma 12 del D. Lgs. 36/2023 l'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante sentito la D.L., provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
6. L'Appaltatore è solidamente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
7. Al di fuori dei casi previsti dall'art. 119 c. 11 del D. Lgs. 36/2023 in cui la Stazione Appaltante provveda al pagamento diretto dei subappaltatori, l'Appaltatore dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, le fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In caso contrario saranno sospesi i successivi pagamenti a favore dell'Appaltatore.



Art. 27 Oneri e obblighi dell'Appaltatore

1. L'Impresa Appaltatrice è tenuta all'osservanza di tutte le norme e regolamenti vigenti alla data del contratto e a quelle in vigore durante la fase dei lavori.
2. Tale requisito è richiesto anche per le imprese ausiliarie o subappaltatrici.
3. Oltre agli oneri di cui al presente Capitolato Speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi qui appresso indicati che si intendono compensati nei prezzi dei lavori di cui ai precedenti articoli e ad elenco descrittivo:
 - le spese per la fornitura all'Amministrazione di una copia informatica degli elaborati As-Built, in formato per Word, Excel, DWG, Bim Authoring e IFC;
 - le spese per la fornitura di grafici per particolari costruttivi e per ogni altro materiale grafico che si rendesse necessario nel corso di esecuzione dei lavori;
 - l'adozione di ogni provvedimento e cautela stabiliti per legge e in particolare l'osservanza delle norme emanate con:
 - a) D.lgs. n. 81/08 del 09/04/2008: "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro"
 - b) norme in materia di sicurezza degli impianti previste dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37, dalla legge 5.3.90 n. 46 per quanto non abrogato con il D.M. 37/2008;
 - c) norme prescrizioni e protocolli covid19 eventualmente vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori;
 - la guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale fornito dei necessari requisiti (art. 22 legge 13.9.82 n. 646), del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose dell'Amministrazione appaltante e delle piantagioni che saranno consegnate all'Appaltatore, fino all'approvazione del collaudo; le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture, le prestazioni tutte occorrenti per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;



- le spese per opere provvisoriale e tutto quanto occorre a garantire il rispetto dei minimi di emissione sonora dovuti alle attività di cantiere;
- non arrecare danno alcuno ai sottoservizi presenti nell'area di cantiere e mantenere in esercizio gli impianti esistenti che dovranno restare in funzione durante l'esecuzione dei lavori;
- la esecuzione di ogni prova di carico e verifiche delle varie strutture che siano ordinate dalla Direzione dei lavori o dal Collaudatore, la fornitura dei materiali, mezzi d'opera, opere provvisoriale, maestranze e ogni apparecchio di misura, controllo e verifica nel numero e tipo che saranno richiesti;
- l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni di mano d'opera di mutilati, invalidi, combattenti, patrioti, reduci ed orfani;
- la fornitura all'ufficio tecnico dell'ente appaltante, entro i termini prefissi dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera, notizie che dovranno pervenire in copia anche alla D.L.;
- provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto dell'Amministrazione appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore;
- provvedere, a sua cura e spese, alla fornitura e manutenzione, nel cantiere di lavoro, di due cartelli indicativi dei lavori delle dimensioni di ml. 3,00x2,00 (denominazione dell'Ente Appaltante e di quello finanziatore, oggetto dell'appalto, Impresa appaltatrice, nominativi del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione) e quant'altro sarà richiesto dal D.L., conformi alle vigenti disposizioni normative. Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori. Per la mancanza o il cattivo stato del prescritto numero di cartelli indicatori sarà applicata all'Appaltatore una penale di euro 258,23. Sarà inoltre applicata una penale giornaliera di euro 15,49 dal giorno della constatata inadempienza fino a quello dell'apposizione o riparazione del cartello



mancante o deteriorato. L'importo delle penali sarà addebitato sul certificato di pagamento in acconto successivo all'inadempienza;

- eleggere e mantenere per tutta la durata dell'appalto il suo domicilio presso la sede dell'ente appaltante. Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate a mezzo di messo comunale ovvero mediante lettera raccomandata. Qualsiasi comunicazione fatta all'incaricato dell'Appaltatore o al capo cantiere si considererà fatta personalmente al titolare dell'appalto;
- tutte le spese di contratto, diritti e spese contrattuali ed ogni altra imposta inerente ai lavori, ivi compreso il pagamento dei diritti dell'U.T.C., se ed in quanto dovuti ai sensi dei regolamenti comunali vigenti;
- le spese eventualmente necessarie per l'aggottamento, l'esaurimento e l'allontanamento dagli scavi delle acque di qualsiasi natura e portata;
- le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità agli operai, alle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni responsabilità ricadrà, pertanto, sull'Appaltatore, con pieno sollievo tanto dell'Appaltante quanto del personale da essa preposto alla direzione e sorveglianza;
- la formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con i migliori impianti, e tutti i ponteggi all'uopo necessari per assicurare una perfetta esecuzione di tutti i lavori, la recinzione del cantiere, secondo quanto verrà richiesto dalla D.L., nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, la periodica pulizia degli accessi in modo da rendere sicuri il transito delle persone addette ai lavori ed esterne;
- la formazione di strade interne di cantiere di qualsiasi forma e dimensione, tutto quanto necessario a garantire il regolare accesso dalla strada pubblica all'area di cantiere in ogni fase dello stesso; le opere necessarie alla viabilità di collegamento tra la via pubblica e il cantiere secondo le planimetrie allegate al progetto e in particolare al Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- la spesa per l'installazione ed il mantenimento in perfetto stato di agibilità e di nettezza di locali o baracche ad uso ufficio per il personale dell'Appaltante, sia nel cantiere che nel sito dei lavori secondo quanto sarà indicato all'atto dell'esecuzione. Detti locali dovranno avere una superficie idonea al fine per cui sono destinati con un arredo adeguato;



- la spesa per l'installazione di opere e/o dispositivi adeguati a garantire l'esecuzione dei lavori in copertura preservando le strutture sottostanti da eventi atmosferici, per tutta la durata dei lavori;
- le spese occorrenti per mantenere e rendere sicuro il transito ed effettuare le segnalazioni di legge, sia diurne che notturne, sulle strade in qualsiasi modo interessate dai lavori; garantire la sicurezza della circolazione mediante l'impianto e manutenzione in costante efficienza della segnaletica diurna e notturna di tutti i lavori che comunque impegnino la sede stradale e le sue pertinenze a norme del T.U. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 Giugno 1959, n°432 e Regolamento di esecuzione del citato T.U. sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959. Ritenendo con ciò l'Impresa l'unica ed esclusiva responsabile per danni arrecati alle cose o persone sollevando la Stazione Appaltante ed il personale preposto alla D.L. da responsabilità, noie e molestie. L'Impresa dovrà provvedere, senza alcun compenso speciale, ad allestire tutte le opere di difesa, mediante sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza dei lavori, di interruzioni o di ingombri, sia in sede stradale che fuori, da attuarsi con i dispositivi prescritti dal Nuovo codice della strada;
- il mantenimento fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sicuro sulle vie o sentieri pubblici o privati, antistanti alle opere da eseguire;
- tutto quanto necessario, spese comprese, per l'eventuale accatastamento reso indispensabile a seguito dei lavori appaltati;
- il risarcimento dei danni di ogni genere o il pagamento di indennità a quei proprietari i cui immobili fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori;
- le spese per l'esecuzione ed esercizio delle opere ed impianti provvisori, qualunque ne sia l'entità, che si rendessero necessari sia per deviare l'acqua e proteggere da essa gli scavi, le murature, coperture e solai e le altre opere da eseguire o sulle quali si interviene, il tutto sotto la propria responsabilità;
- l'onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà dell'Appaltante, in attesa della posa in opera e quindi, ultimati i lavori, l'onere di trasportare i materiali residuati nei magazzini o nei depositi che saranno indicati dalla D.L.;



- le spese per concessioni governative e specialmente quelle di licenze per la provvista e l'uso delle materie esplosive, come pure quelle occorrenti per la conservazione, il deposito e la custodia delle medesime e per gli allacciamenti idrici ed elettrici;
- la fornitura, dal giorno della consegna dei lavori, sino a lavoro ultimato, di strumenti topografici, personale e mezzi d'opera per tracciamenti, rilievi, misurazioni e verifiche di ogni genere;
- la verifica dei calcoli del progetto strutturale dovrà essere eseguita dall'Appaltatore. L'Appaltatore perciò dovrà dichiarare, per iscritto prima dell'inizio dei relativi lavori e provviste, di aver preso conoscenza del progetto, averne controllato i calcoli statici a mezzo di ingegnere di sua fiducia (qualora l'Appaltatore stesso non rivesta tale qualità) concordando nei risultati finali e di riconoscere quindi il progetto perfettamente attendibile e di assumere piena ed intera responsabilità tanto del progetto come dell'esecuzione dell'opera;
- la manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell'appalto, nel periodo che sarà per trascorrere dalla loro ultimazione sino al collaudo provvisorio, tenendo presente che l'opera potrà essere utilizzata subito dopo l'avvenuta ultimazione. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite e quanto occorre per dare all'atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato, rimanendo esclusi solamente i danni prodotti da forza maggiore e sempre che l'Appaltatore ne faccia regolare denuncia nei termini prescritti dall'art. 24 del Capitolato Generale;
- la spesa per la raccolta periodica delle fotografie relative alle opere appaltate, durante la loro costruzione e ad ultimazione avvenuta, che saranno volta per volta richieste dalla direzione dei lavori. Le fotografie saranno in formato digitale e stampate su carta e rese a disposizione della direzione lavori anche su server web;
- oltre quanto prescritto al precedente comma relativamente alle prove dei materiali da costruzione, saranno sottoposti alle prescritte prove, nell'officina di provenienza, anche le tubazioni, i pezzi speciali e gli apparecchi che l'Appaltatore fornirà. A tali prove presenzieranno i rappresentanti della Stazione Appaltante e l'Appaltatore sarà tenuto a rimborsare alla stessa le spese all'uopo sostenute;
- l'espletamento di tutte le pratiche e gli oneri per l'impianto del cantiere, per cave di prestito, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione Lavori, per cave e per tutto



quanto occorre alla esecuzione dei lavori con la sola esclusione della fascia di lavoro messa a disposizione dal Committente;

- l'Appaltatore ha l'obbligo di predisporre una opportuna campionatura di tutte le forniture che dovrà andare ad effettuare almeno con un anticipo di 30 giorni prima del termine per effettuare l'ordine. Sarà cura del D.L. approvare o scegliere, prima di tale termine, i campioni sottoposti;
- provvedere ai ripari ed alle armature degli scavi, ed in genere a tutte le operazioni provvisorie necessarie alla sicurezza degli addetti ai lavori e dei terzi. Tali provvedimenti devono essere presi sempre a cura ed iniziativa dell'Impresa, ritenendosi impliciti negli ordini di esecuzione dei singoli lavori. Quando le opere di difesa fossero tali da turbare il regolare svolgimento della viabilità, prima di iniziare i lavori stessi, dovranno essere presi gli opportuni accordi in merito con la Direzione dei Lavori. Nei casi di urgenza, però, l'Impresa ha espresso obbligo di prendere ogni misura anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendo immediatamente di ciò la Direzione dei Lavori;
- tutte le spese di redazione ed i diritti di stipulazione inerenti al contratto, quelle per imposte e tasse di bollo e registro nella misura dovuta a norma delle vigenti norme di legge, le spese d'asta comprese quelle per le pubblicazioni, le spese di stampa, compresa quella del Capitolato Speciale, delle copie del contratto, dei documenti e dei disegni che debbono essergli consegnati, le spese per il numero di copie del contratto richieste, ecc. L'elencazione di cui sopra si intende esemplificativa;
- si esclude in via assoluta qualsiasi compenso all'Appaltatore per guasti alle opere eseguite, danni o perdite di materiali, attrezzi ed utensili, ponti di servizio od altro, siano essi determinati da forza maggiore, negligenza od imperizia dell'Appaltatore o dei suoi dipendenti e da qualsiasi altra causa, compresa quella cagionata o dipendente da terzi. Sospensioni dei lavori per cause non prevedibili o di forza maggiore non daranno diritto a compensi speciali;
- nel periodo intercorrente fra l'ultimazione dei lavori e l'approvazione del collaudo o entro due anni dalla data di emissione del certificato di collaudo dei lavori, l'Impresa è obbligata ad eliminare - su semplice richiesta della Stazione Appaltante - tutti gli inconvenienti



occorsi, attribuibili a cattiva esecuzione delle opere, pena l'esecuzione in danno delle necessarie riparazioni;

- il rispetto della normativa antimafia in base alle Leggi in vigore, e l'osservanza di quanto richiesto in materia dall'Amministrazione circa la documentazione da prodursi;
- la consegna, entro 30 giorni dal termine dei lavori, dei disegni dell'opera in tutte le sue parti come costruita, di tutte le certificazioni e dichiarazioni relative a materiali;
- la richiesta al Committente, da presentarsi con congruo anticipo, del ricorso ad eventuali fornitori in opera o lavoratori autonomi, al fine della verifica prescritta dal D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la pulizia quotidiana delle aree oggetto di intervento. L'accurata pulizia finale prima della consegna delle opere finite alla direzione lavori;
- resta contrattualmente stabilito che, malgrado i controlli di ogni genere eseguiti dalla direzione lavori, l'Appaltatore rimane l'unico completo responsabile delle opere da realizzare, e ciò sia per quanto riguarda la qualità dei materiali, sia per la loro esecuzione; pertanto, lo stesso dovrà rispondere degli inconvenienti che avessero a verificarsi, di qualunque natura ed importanza e di ogni conseguenza che potesse derivare da tali inconvenienti;
- fornitura e trasporto fino a piè d'opera di tutti i materiali e mezzi d'opera occorrenti per l'esecuzione dei lavori, franchi di ogni spesa; smontaggio e rimontaggio delle apparecchiature che possono compromettere, a giudizio insindacabile della direzione lavori, la buona esecuzione dei lavori; studi e calcoli di qualsiasi tipo, eventualmente necessari a giudizio della direzione lavori durante l'esecuzione delle opere;
- la presenza continua in cantiere di un tecnico abilitato all'esercizio della professione, nonché quella saltuaria di un ingegnere di comprovata capacità nel campo specifico, che dovrà comunque essere a disposizione della direzione lavori quando richiesto;
- le spese per l'uso delle discariche autorizzate di rifiuti nonché le tasse regionali di pertinenza; • le spese per l'aggottamento, l'esaurimento e l'allontanamento delle acque di qualsiasi natura e portata provenienti dagli scavi;
- gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso l'ufficio comunale competente e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata;



4. Sono altresì a carico dell'Appaltatore, poiché facenti parte delle spese generali comprese nel prezzo dei lavori, tutte le spese indicate al comma 4 dell'art. 31 dell'allegato I.7 del D.lgs 36/2023, con particolare riferimento alle seguenti:

- Spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e la dismissione finale del cantiere, ivi inclusi i costi per l'utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione del committente;
- Le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera franco cantiere;
- Le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del D.L. o del RUP o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui viene effettuata la consegna dei lavori fino all'emissione del certificato di collaudo;
- Le spese per le vie di accesso al cantiere, l'installazione e l'esercizio delle attrezzature e dei mezzi d'opera di cantiere;
- Le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione dell'ufficio di direzione dei lavori;
- Le spese per passaggio, occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi o estrazione materiali.



CAPITOLO 7. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 28 Condotta e svolgimento dei lavori

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di affidare la Direzione Tecnica del Cantiere, agli effetti delle Leggi e Regolamenti vigenti, a un Tecnico regolarmente iscritto all'Albo Professionale, avente specifiche competenze nel campo relativo alla categoria di interesse del presente appalto.
2. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.
3. Il Committente ha diritto di esigere dall'Appaltatore il cambiamento immediato del Direttore Tecnico di Cantiere senza bisogno di allegare alcun motivo speciale e senza che per ciò debba accordare indennità di sorta all'Appaltatore o al suo Direttore Tecnico. Sarà inoltre onere dell'Appaltatore assicurare la presenza continua sul luogo dei lavori di un assistente ai lavori, adibito esclusivamente a compiti tecnico-amministrativi e di sorveglianza.

Art. 29 Conto finale, collaudo o accertamento della regolare esecuzione

1. Il conto finale verrà emesso dal Direttore dei Lavori nelle modalità e condizioni indicate ai commi 1 e comma 5 dell'art.12 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.
2. Non si potrà procedere al collaudo qualora l'Appaltatore non abbia consegnato alla D.L. tutte le certificazioni necessarie e previste dalla legislazione vigente sugli impianti e/o sulle strutture e materiali.
3. È altresì accompagnato da una relazione con gli allegati connessi alla storia cronologica dell'esecuzione, oltre a quelle notizie di carattere tecnico ed economico necessarie ad agevolare le operazioni di collaudo.
4. In riferimento a quanto prescritto dalla vigente normativa, il termine entro il quale deve essere emesso il certificato di collaudo è fissato entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, mentre il certificato di regolare esecuzione è fissato entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori. Lo stesso deve avvenire con le modalità stabilite dall'art. 116 del D. Lgs. 36/2023 nonché secondo le disposizioni dell'Allegato II.14 e II.15.
5. È previsto il collaudo in corso d'opera.
6. Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell'Appaltatore dal collaudo



stesso, determina l'estinzione di diritto delle garanzie fidejussorie prestate ai sensi del D.Lgs. 36/2023 art. 117.

7. All'atto della ultimazione dei Lavori e comunque prima del collaudo o della regolare esecuzione per gli interventi di manutenzione straordinaria, l'Appaltatore dovrà consegnare, secondo le indicazioni della D.L. e con riferimento allo specifico lavoro appaltato:
 - a. una serie completa di elaborati grafici esecutivi di come è stata realizzata l'opera (as-built) comprensive di:
 - i. planimetrie delle opere murarie rilevate e complete di tutto quanto installato in genere;
 - ii. la posizione e il tipo di tutte le apparecchiature/elementi secondarie installate;
 - iii. l'esatto percorso delle condotte e di tutte le tubazioni;
 - b. le certificazioni eseguite dai laboratori autorizzati dallo Stato sulla classe di resistenza dei materiali e quanto altro necessario per il rilascio del certificato.
8. Gli oneri economici conseguenti si intendono valutati e compresi nell'offerta di ribasso sui prezzi unitari.
9. La mancata fornitura dei documenti di cui sopra nei termini stabiliti sarà motivo di esito negativo del collaudo dell'opera.

Art. 30 Difetti di costruzione e garanzia

1. I danni causati da difetti dei prodotti incorporati nella infrastruttura o funzionalmente collegati e annessi si estenderanno per due anni dalla data dell'ultimazione dei lavori, e comprenderanno, in ogni caso a carico dell'Appaltatore, tutto quanto sarà necessario al completo ripristino della funzionalità di progetto, compresi la ricerca del guasto e il ripristino delle opere e delle finiture eventualmente alterate durante le riparazioni.
2. È fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei maggiori oneri e danni conseguenti ai difetti e ai lavori di cui sopra.
3. Se nel corso dei due anni dalla data di ultimazione dei lavori, l'opera di cui al presente appalto, che è destinata per sua natura a lunga durata, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti tali da ridurre le normali condizioni di godimento, l'Appaltatore è responsabile (art. 1669 c.c.) ed è tenuto al risarcimento dei danni diretti, indiretti e conseguenti.



4. In particolare, ai fini del presente articolo, sono da considerare gravi difetti, e quindi da assoggettare a garanzia biennale, il mancato, l'insufficiente o il distorto funzionamento delle opere a farsi.
5. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Art. 31 Osservanza di leggi e di norme

1. L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel contratto d'appalto, nel Capitolato Speciale di Appalto, nell'Elenco dei Prezzi Unitari, e nelle prescrizioni contenute nei disegni di progetto e negli altri elaborati allegati al contratto.
2. Per quanto non previsto e comunque non specificato diversamente dal Capitolato Speciale e dal contratto, l'appalto è soggetto all'osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall'Appaltatore, salvo diversa disposizione del presente Capitolato Speciale:
 - a. il Codice Civile - libro IV, titolo III, capo VII "Dell'appalto", artt. 1655-1677 (qui chiamato in modo abbreviato "c.c.");
 - b. le norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e sui cantieri;
 - c. il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per quanto ancora applicabile;
 - d. il Decreto Legislativo n. 36 del 2023 (qui chiamato in modo abbreviato D.lgs. 36/2023);
 - e. il Capitolato Generale di Appalto dei LL.PP. approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145 (qui chiamato "Capitolato Generale d'Appalto"), per quanto vigente;
 - f. le normative vigenti alla data di esecuzione dei lavori, ivi comprese le normative covid19;
 - g. le norme emanate da enti ufficiali quali CNR, UNI, CEI, ecc., anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive delle disposizioni precedenti che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori;
 - h. le norme indicate nelle Specifiche tecniche e tutte le norme modificative e/o sostitutive delle disposizioni precedenti che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori;
 - i. Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale;



- j. D. P.R. 13/06/2017 n. 120, Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;
- k. D.L. 25/01/2012, n. 2 Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale;
- l. DECRETO 23 giugno 2022 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici "CAM";
- 3. Si precisa che nel caso in cui non siano rispettate le leggi e le norme vigenti nell'esecuzione del presente appalto, l'Appaltatore dovrà impegnarsi, gratuitamente, alla messa in regola degli interventi non eseguiti a perfetta regola d'arte nei modi e nei tempi impartiti dalla Stazione Appaltante.
- 4. Secondo quanto previsto dal nuovo articolo 27 del Dlgs 81/2008, riscritto dal DI 19/2024 (articolo 29, comma 19), l'Appaltatore avrà l'obbligo di verificare che imprese e lavoratori autonomi che intendono operare nel cantiere di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a) del Dlgs 81/2008, dal 1° ottobre 2024, siano in possesso della "patente" rilasciata dall'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl).

Art. 32 *Lavoratori dipendenti e loro tutela retributiva e contributiva*

- 1. L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
- 2. Il mancato adempimento di tali obblighi da parte dell'Appaltatore conferisce alla Stazione Appaltante il diritto di agire contro la compagnia assicuratrice o la banca che abbia rilasciato la polizza fideiussoria di cui all'art. 117 del D. Lgs. 36/2023, a garanzia dei debiti contrattuali dell'Appaltatore medesimo, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia.
- 3. Sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D.Lgs. 36/2023. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il RUP provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.
- 4. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 11 D.lgs. 36/2023 e sue s.m.i, impiegato nell'esecuzione



del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

5. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti o cottimi, impiegati nell'appalto, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 11 del D.lgs. 36/2023.
7. I pagamenti ai lavoratori fatti dalla Stazione Appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura del RUP e sottoscritte dagli interessati.
8. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'Appaltatore, il RUP provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti.
9. L'Appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale di settore stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
10. L'Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono all'Amministrazione o Ente committente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti



previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano operativo di sicurezza di loro spettanza.

11. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
12. L'Appaltatore è tenuto ad accettare in tutte le sue parti il Patto di integrità in materia di contratti pubblici e il Codice Etico adottati dalla Società.

Art. 33 Sicurezza e salute nel cantiere

1. L'Appaltatore depositerà entro trenta giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, e comunque prima della stipula del contratto e/o consegna dei lavori (in caso di consegna urgente) la seguente documentazione:
 - Copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento, di seguito denominato PSC, firmato per accettazione dai rappresentanti per la sicurezza dell'Impresa.
 - Eventuali proposte integrative al PSC, ove l'Appaltatore ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.
 - Piano Operativo di Sicurezza, di seguito denominato POS, contenente almeno i seguenti Dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:
 - i. il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;
 - ii. La specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi sub-affidatari;
 - iii. I nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere;
 - iv. I nominativi del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
 - v. Idoneità sanitaria alla mansione dei suddetti lavoratori: tale idoneità dovrà essere conforme all'allegato 3A del D. Lgs.81/2008;
 - vi. Il nominativo del medico competente, ove previsto e la nomina del suddetto medico competente;



- vii. Il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- viii. I nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
- ix. Il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa affidataria impiegati nella realizzazione dei lavori e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa. Dovranno essere trasmesse le idoneità alla mansione di tutti i lavoratori dell'impresa affidataria, redatti ai sensi dell'allegato 3A del D. Lgs.81/2008;
- x. Le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa affidataria (Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Medico Competente, addetti al pronto soccorso e all'antincendio).
- xi. La descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro.
- xii. L'elenco dei lavoratori che svolgeranno attività di movimentazione la gru su autocarro, l'autobetoniera, la piattaforma di lavoro elevabile, i lavoratori che posizioneranno la segnaletica stradale e i lavoratori che installeranno il ponteggio.
- xiii. L'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisorie di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere.
- xiv. L'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere, con allegate le relative schede di sicurezza: le suddette schede di sicurezza dovranno essere conformi alle prescrizioni di cui al Regolamento C.E. 1272/2008, entrate in vigore il giorno 01/06/2015, o, qualora cambiassero le norme nel periodo di durata contrattuale, alle prescrizioni cogenti alla data di esecuzione dei lavori.
- xv. Il rapporto di valutazione del rischio rumore.
- xvi. L'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere.
- xvii. Le procedure complementari e di dettaglio richieste dal PSC.
- xviii. L'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere e il relativo verbale di consegna dei DPI ai lavoratori.



- xix. La documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.
 - xx. Piano di demolizione delle opere ai sensi del Dlgs. 81/08 Titolo IV Capo II SEZ. VII art.li 150-155;
2. L'Appaltatore è tenuto a trasmettere il PSC a tutte le imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi sub affidatari, prima del loro ingresso in cantiere. Sulla base delle indicazioni contenute nel PSC, ciascuna impresa operante in cantiere per conto dell'Appaltatore, a qualsiasi titolo, con l'esclusione dei soli lavoratori autonomi, redigerà il proprio POS, da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC.
 3. I vari POS, debitamente firmati per accettazione dai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori e dai lavoratori autonomi, saranno trasmessi, in duplice copia, dall'Appaltatore alla Stazione Appaltante e sottoposti a giudizio di merito. Nel caso in cui il documento sia privo di alcuno degli elementi indicati, l'impresa è tenuta ad apportarvi le necessarie integrazioni e/o modifiche, in mancanza delle quali non potranno essere autorizzate le relative lavorazioni in cantiere.
 4. I piani di cui sopra formano parte integrante del contratto di appalto.
 5. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
 6. Il D.lgs. 81/2008 stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano la risoluzione del contratto da parte del committente. Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.
 7. Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al D.lgs. 81/2008, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante.
 8. Il DUVRI verrà aggiornato nel corso della durata del contratto, ogniquale volta in cui vi siano modifiche alle lavorazioni, alla presenza di nuove imprese esecutrici e/o subappaltatrici ecc.



9. All'impresa aggiudicataria e alle imprese esecutrici potrà essere richiesta, per gli interventi ove ne ricorra l'obbligatorietà, la predisposizione del Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS), o del POS, che dovrà essere consegnato al R.U.P. prima dell'avvio degli interventi.
10. Qualora si rendesse necessaria la stesura di un PSC da parte della Stazione Appaltante, sarà richiesta la stesura di POS ai sensi del D.lgs. 81/08 art. 90.
11. Le gravi o ripetute violazioni del PSC o del PSS e del "Modello Individuazione Generale dei Rischi e Misure Adottate per Eliminare le Interferenze" da parte dell'Appaltatore, così come identificate e stabilite dal D.lgs. 81/08, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
12. L'Appaltatore esonera la Stazione Appaltante da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali sue infrazioni che venissero accertate durante l'esecuzione dei lavori relative alle leggi speciali sull'igiene, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.
13. Il DUVRI deve essere ritenuto parte integrante e sostanziale del contratto di appalto, così come i PSS, i PSC, POS e loro relativi aggiornamenti, anche se non materialmente allegati.
14. Entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, l'Appaltatore dovrà trasmettere all'Amministrazione il DUVRI debitamente compilato per quanto di propria competenza e firmato per accettazione, nonché tutta la documentazione prevista in adempimento agli obblighi in materia di sicurezza di cui al Decreto n. 81/2008 e s.m.i. ed in particolare dovrà trasmettere:
 - Documento Valutazione dei Rischi dell'impresa (di seguito DVR). Riportare, se non contenuto nel DVR, l'organigramma aziendale della sicurezza;
 - Nomina addetto/i antincendio e attestati di partecipazione al corso di formazione dell'/degli addetto/i antincendio;
 - Nomina addetto/i pronto soccorso e gli attestati di partecipazione al corso di formazione dell'/degli addetto/i al primo soccorso; (nota: si intende l'attestato di formazione iniziale come addetto al pronto soccorso). Qualora tali lavoratori abbiano conseguito l'attestato di formazione come addetti al pronto soccorso da più di tre anni trasmettere anche l'attestato di effettuazione del relativo corso di aggiornamento obbligatorio;
 - Attestato di nomina e gli attestati comprovanti la formazione iniziale e gli eventuali aggiornamenti obbligatori del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;



- Verbale di elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (di seguito R.L.S.) o, nel caso Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (di seguito R.L.S.T.), la comunicazione di nomina dell'R.L.S.T. e l'attestato di formazione, e l'eventuale attestato di avvenuto aggiornamento obbligatorio, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale;
 - Elenco dei lavoratori impiegati nel presente affidamento e il giudizio d'idoneità alla mansione dei suddetti lavoratori. I succitati giudizi d'idoneità alla mansione dovranno essere conformi all'allegato 3A del DLgs.81/2008;
 - Gli eventuali attestati di aggiornamento obbligatorio qualora il lavoratore abbia acquisito il suddetto attestato da più di cinque anni, inerenti la formazione dei lavoratori. I suddetti attestati dovranno essere conformi alle prescrizioni di cui all' "ACCORDO PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 37, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81" del 21/12/2011;
 - Verbali di consegna dei D.P.I. ai lavoratori;
 - Rapporto di Valutazione del Rischio Rumore;
 - Rapporto di Valutazione del Rischio Vibrazioni.
15. L'Appaltatore esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali sue infrazioni che venissero accertate durante l'esecuzione dei lavori relative alle leggi speciali sull'igiene, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.
16. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il Direttore Tecnico di Cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
17. Gli eventuali lavoratori che lavoreranno in regime di distacco, dovranno trasmettere i seguenti documenti:
- Contratto di distacco firmato dal datore di lavoro distaccante, dal datore di lavoro distaccatario e dal lavoratore distaccato per presa visione.
 - UNILAV comprovante l'avvenuto distacco dei lavoratori.



- Il giudizio d'idoneità sanitaria alla mansione dei lavoratori, redatti ai sensi dell'allegato 3A del D.Lgs. 81/2008, operanti in regime di distacco.
 - Gli attestati comprovanti la formazione generale e specifica, e gli eventuali aggiornamenti obbligatori, dei lavoratori operanti in regime di distacco: i suddetti attestati dovranno essere conformi all'"**ACCORDO PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 37, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81**" del 21/12/2011;
 - Gli attestati comprovanti la formazione del preposto e degli addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi operanti in regime di distacco: tali attestati dovranno essere conformi all'allegato XXI del D.Lgs.81/2008.
 - Gli attestati comprovanti la formazione e l'eventuale aggiornamento obbligatorio degli addetti, operanti in regime di distacco, all'apposizione della segnaletica stradale: i suddetti attestati dovranno essere conformi alle prescrizioni del D.l. 4 marzo 2013;
 - La formazione e l'eventuale aggiornamento obbligatorio degli addetti, che opereranno in regime di distacco, all'uso della gru su autocarro, dell'autobetoniera e della piattaforma di lavoro elevabile dei lavoratori: i suddetti attestati di formazione e aggiornamento dovranno essere conformi all'"**accordo per l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, ai sensi dell'articolo 73, comma 5, del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81.**"
18. Gli eventuali lavoratori autonomi presenti in cantiere dovranno trasmettere i seguenti documenti:
- Elenco delle attrezzature da lavoro e dichiarazione, sottoscritta dal lavoratore autonomo, sull'utilizzo delle suddette attrezzature in modo conforme a quanto riportato nel Titolo III del D.Lgs.81/2008 e s.m.i.;
 - Elenco dei dispositivi di protezione individuale e dichiarazione, sottoscritta dal lavoratore autonomo, sull'utilizzo dei suddetti dispositivi di protezione individuale in modo conforme a quanto riportato nel Titolo III del D. Lgs. 81/2008 e s.m. e i.;
 - Copia del tesserino di riconoscimento del datore autonomo.



Art. 34 *Durata giornaliera dei lavori*

1. L'appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al direttore dei lavori. Il direttore dei lavori può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.
2. Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il Direttore dei Lavori ravvisa la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del RUP ne dà ordine scritto all'Appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.

Art. 35 *Danni nel corso dei lavori*

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.
2. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
3. Si applicano le disposizioni dell'art. 9 dell'allegato II.14 del DLgs 36/2023.

Art. 36 *Risoluzione del contratto*

1. Qualora ricorrano gli estremi per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 del D.lgs. 36/2023, l'Amministrazione attiverà le procedure per la risoluzione del contratto secondo le relative indicazioni del caso.
2. Nel caso in cui l'Appaltatore si rifiutasse dell'immediato rifacimento delle opere male eseguite, dell'esecuzione delle opere mancanti o della demolizione e sostituzione di quelle non rispondenti alle disposizioni contrattuali, o non rispettasse o ritardasse il programma accettato o interrompesse la prestazione e, in generali, in tutti i casi previsti dall'art. 122 del D. lgs. 36/2023 e dall'art. 18 del DM 145/2000, la Stazione Appaltante avrà il diritto di procedere all'esecuzione d'ufficio degli interventi o alla risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore stesso.



Art. 37 *Recesso del contratto*

La Stazione appaltante può recedere dal contratto ai sensi e con le modalità dell'art. 123 del D. Lgs. 36/2023 e art. 11 allegato II.14 D.Lgs. 36/2023.

Art. 38 *Accesso agli atti*

Ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. b), del D.Lgs 36/2023 sono sottratte all'accesso le relazioni riservate del Direttore dei Lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve dell'impresa.